

REGIONE SICILIANA – Comune di RADDUSA (Prov. CT)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 73 del Reg. Data 26/11/2012	Oggetto: Modifica Regolamento per la disciplina dell'Addizionale Comunale all'IRPEF. Determinazione dell'aliquota per l'anno 2012 ed introduzione della soglia di esenzione.
--	---

L'anno **duemiladodici** giorno **ventisei** del mese di **novembre** alle ore **17:30** e seguenti, nella solita Sala delle adunanze consiliari di questo Comune suddetto, a seguito di invito diramato dal Vice Presidente in data 20/11/2012 prot. n. 014083 si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria.

Presiede la seduta il Presidente **Prof. Allegra G. Luigi**.

Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. **09** e assenti, sebbene invitati, n. **06**, come segue:

CONSIGLIERI	Pres	Ass	CONSIGLIERI	Pres	Ass
SBERNA FILIPPO		X	DI PAOLA VITO	X	
MARGHERONE IGNAZIO	X		CIGNA ATTILIO		X
PAGANA CARMELA	X		CARDACI PROSPERO	X	
LA MASTRA FILIPPO		X	CURRAO SALVATORE	X	
PARLACINO GIUSEPPE		X	RAPISARDA MARIO	X	
ALLEGRA LUIGI G.	X		MACALUSO SALVATORE	X	
VIRZI' CONO C.		X	RENDA GIORGIO	X	
MARINO GIUSEPPE		X			

Fra gli assenti sono giustificati (art. 173 O. A. EE. LL.) i Signori: Cons. Marino Giuseppe.

Per l'Amministrazione sono presenti: **La Giunta Comunale**.

Con la partecipazione del Segretario Comunale **Dott.^{ssa} Francesca Sinatra**.

Il V. Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Vengono nominati scrutatori i Signori: **Renda-Currao-Di Paola**.

Il Consiglio Comunale

Il Presidente passa alla trattazione del 2° punto posto all'o.d.g. ed avente per oggetto: **“Modifica Regolamento per la disciplina dell'Addizionale Comunale all'IRPEF. Determinazione dell'aliquota per l'anno 2012 ed introduzione della soglia di esenzione”**.

Non avendo nessun Consigliere chiesto la parola, il Presidente mette ai voti la proposta di deliberazione e l'esito della votazione è il seguente:

– Consiglieri presenti e votanti n. 9;

– voti favorevoli n. 9.

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito della superiore votazione;

Vista la proposta di deliberazione, a firma del Responsabile dell'Area 2, Rag. Giangrasso G. Sofia;

Ravvisata la necessità di provvedere in merito;

Visto l'O.R.E.L. vigente in Sicilia;

DELIBERA

- **di approvare**, siccome con la presente approva, la proposta di deliberazione, avente ad oggetto: **“Modifica Regolamento per la disciplina dell'Addizionale Comunale all'IRPEF. Determinazione dell'aliquota per l'anno 2012 ed introduzione della soglia di esenzione”**.

Successivamente si procede ad una nuova votazione per dichiarare l'immediata esecutività dell'atto.

L'esito della votazione, espressa in modo palese, è unanime e favorevole, per cui la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva.



COMUNE DI RADDUSA

PROVINCIA DI CATANIA

Servizio di Tesoreria c/cp. 15897952
Tel. 095 662323 - 095 662060 Fax 095 662982

Codice Fiscale 82001950870
C.A.P. 95040

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 41 del Registro

Data: 22.10.2012

Oggetto: Modifica del Regolamento per la disciplina dell'Addizionale Comunale all'IRPEF. Determinazione delle aliquote per l'anno 2012 ed introduzione della soglia di esenzione.

Su proposta della Giunta Municipale, giusta deliberazione n. 138 del 22.10.2012

PARERE

ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000 – come recepito dalla L. R. n. 30/2000

Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere favorevole.

Lì 22.10.2012


La Ragioniera Comunale
(Rag. Grazia Sofia Giangrasso)

Per quanto concerne la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere favorevole.

Lì 22.10.2012


La Ragioniera Comunale
(Rag. Grazia Sofia Giangrasso)

COMUNE DI RADDUSA

PROVINCIA DI CATANIA

Servizio di Tesoreria c/cp. 15897952
Tel. 095 662323 - 095 662060 Fax 095 662982

Codice Fiscale 82001950870
C.A.P. 95040

Proposta di deliberazione n. 41 del 22/10/2012

Con oggetto: Modifica del regolamento per la disciplina dell'addizionale comunale all'IRPEF.
Determinazione delle aliquote per l'anno 2012 ed introduzione della soglia di esenzione.

Visto il Decreto Legislativo n. 360 del 25/09/1998 che ha istituito l'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, modificato da ultimo dall'art. 13 comma 16 del Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 del 22/12/2011;

Atteso che:

- ai sensi dell'art. 1 comma 3 del suddetto D.Lgs. 360/1998, i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997 e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui sopra, con deliberazione da pubblicare sul sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 maggio 2002;
- ai sensi del suddetto art. 1, comma 3, la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;
- l'art. 1 comma 3-bis dello stesso D.Lgs. n. 360/1998 prevede che "Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali";

Vista la deliberazione del C.C. n. 35 del 02/10/2007 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della addizionale comunale IRPEF che ha determinato l'aliquota di compartecipazione della addizionale per l'anno 2007 nella misura unica di 0,4 punti percentuali;

Visto l'art. 1, comma 11 del D.L. n. 138 del 13/08/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 148 del 14/09/2011, come modificato dall'art. 13 comma 16 del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011, secondo cui i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività;

Considerato che è intendimento di questa Amministrazione garantire alle fasce meno abbienti un trattamento agevolato;



Ritenuto, pertanto, di avvalersi della facoltà consentita dall'articolo 1 comma 3-bis del D.Lgs. n. 360/1998 sopra citato, stabilendo una soglia di esenzione in ragione della fascia di reddito di appartenenza;

Dato atto che ai sensi dell'art 1 comma 11 del D.L. n. 138/2011 sopra citato, la soglia di esenzione è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

Ritenuto, per quanto suesposto, di dover approvare il Regolamento per la disciplina dell'Addizionale Comunale all'IRPEF allegato alla presente, fissando per l'anno 2012 un'unica aliquota di compartecipazione dell'Addizionale, secondo gli scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, al netto degli oneri deducibili ed anche al netto delle detrazioni e dei crediti, e introducendo una soglia di esenzione per i redditi imponibili fino a € 10.000, fermo restando che al di sopra di detto limite l'addizionale verrà applicata sull'intero reddito imponibile:

Scaglioni di reddito	Aliquote
Da 0 a 10.000	0
da 0 a 15.000	0,8
da 15.001 a 28.000	0,8
da 28.001 a 55.000	0,8
da 55.001 a 75.000	0,8
oltre 75.000	0,8

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;

PROPONE DI DELIBERARE

Di approvare il nuovo Regolamento per la disciplina dell'Addizionale Comunale all'IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche), allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

Di determinare, per i motivi esposti in premessa, per l'anno 2012, l'aliquota dell'addizionale Comunale all'IRPEF nella misura unica, secondo gli scaglioni di reddito e le aliquote di cui all'allegato Regolamento, come sopra riportati;

Di stabilire per l'anno 2012 una soglia di esenzione per i redditi imponibili fino a €. 10.000,00, fermo restando che al di sopra di detto limite l'addizionale verrà applicata sull'intero reddito imponibile;

Di fare rinvio per quanto concerne la disciplina della presente addizionale all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni e integrazioni, concernente l'istituzione dell'addizionale Comunale all'IRPEF;

Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito informatico, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/98, come modificato dall'art. 11, comma 1, della L. 18/10/2001 n. 383, e secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 31 maggio 2002.

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

COMUNE DI RADDUSA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modificazioni, disciplina l'addizionale comunale all'IRPEF, istituita dall'art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998, modificato da ultimo dall'art. 13 comma 16 del Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011 convertito con modificazioni dalla L. n. 214 del 22/12/2011.

Articolo 2

DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA

1. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'IRPEF non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali, come previsto dall'art. 1 comma 3 del D.Lgs. n. 360/1998 e, per l'anno 2012, è fissata nella misura unica, secondo gli scaglioni di reddito e le aliquote di seguito specificati:

Scaglioni di reddito	Aliquote
Da 0 a 10.000	0
da 0 a 15.000	0,8
da 15.001 a 28.000	0,8
da 28.001 a 55.000	0,8
da 55.001 a 75.000	0,8
oltre 75.000	0,8

2. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune con Deliberazione del Consiglio Comunale. In assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1 comma 169 della Legge 27/12/2006 n. 296 (Finanziaria 2007).

3. La deliberazione dell'aliquota è pubblicata nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito internet.

Articolo 3

ESENZIONI

1. Ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998 comma 3-bis, è introdotta la soglia di esenzione per i redditi imponibili complessivi, determinati ai fini dell'Imposta sul Reddito

delle Persone Fisiche, di importo inferiore o uguale ad € 10.000,00, inteso che al di sopra di detto limite l'addizionale verrà applicata sull'intero reddito imponibile.



Articolo 4 VERSAMENTO

1. Il versamento dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 1 comma 143 della Legge 27/12/2006 n. 296.

Articolo 5 RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio al D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle altre disposizioni di legge in materia.

Il Consigliere Anziano

Il Presidente

Il Segretario Comunale

RELATA DI PUBBLICAZIONE
(per 15 – 30 – 60 gg.)

Affissa all'Albo Pretorio il _____ e defissa il _____

Dalla residenza municipale, li

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale, vista la relazione del Messo Comunale,

certifica

Che il presente atto è stato pubblicato all'albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li _____

Il Segretario Comunale

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è divenuto esecutivo in data _____

- essendo stata dichiarata l'immediata eseguibilità (art. 12, co. 2, L. R. n. 44/'91);
- essendo trascorsi 10 gg. dal _____, data di inizio pubblicazione (art. 12, c. 1, L. R. n. 44/91);
- essendo trascorsi _____ gg. dall'inizio di pubblicazione senza opposizioni o reclami.

Dalla Residenza Municipale, li

Il Segretario Comunale

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Dalla Residenza Municipale, li

Il Funzionario del Comune